REGOLAMENTO (CEE) N. 3263/75 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1975

che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2638/75 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a decorrere dal 3 marzo 1975, nuovi tassi rappresentativi sono applicati al marco tedesco, al fiorino olandese, al franco belga, al franco lussemburghese, al franco francese, alla lira italiana, alla sterlina inglese ed a quella irlandese ;

considerando che la modifica del prezzo all'inizio della campagna poteva, a causa del funzionamento tecnico del sistema degli importi differenziali nella forma attuale, condurre a vantaggi e svantaggi ingiustificati per gli interessati ; che, per quanto riguarda gli aiuti fissati in anticipo a decorrere dal 1° maggio 1975, tali vantaggi o svantaggi sono stati evitati con la fissazione mediante il regolamento (CEE) n. 1141/75 (7), per un periodo transitorio degli elementi differenziati, determinati in funzione della prefissazione dell'aiuto e della restituzione all'esportazione da un lato e, d'altra parte, della messa sotto controllo e dell'esportazione dei semi di colza ;

considerando che è stato constatato che lo stesso problema si pone per gli aiuti fissati in anticipo dopo il 2 marzo 1975 ; che è necessario perciò prendere misure analoghe per i certificati d'aiuto fissati in anticipo durante il periodo dal 3 marzo al 30 aprile 1975 in favore dei richiedenti interessati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il calcolo degli elementi correttori del prezzo indicativo e degli elementi correttori dell'aiuto, valevoli a partire dal 3 marzo sino al 30 aprile 1975, i coefficienti che figurano in allegato sono, per il periodo di cui sopra, applicati, su richiesta dell'interessato, al posto di quelli che figurano nei regolamenti che fissano o che modificano gli elementi utili al calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, applicabili per il periodo in questione, a condizione che la messa sotto controllo dei semi all'oleificio abbia luogo dopo il 30 giugno 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(4) GU n. L 269 del 18. 10. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(6) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.
(7) GU n. L 112 del 1°. 5. 1975, pag. 51.

ALLEGATO

Semi di colza e di ravizzone trasformati per la produzione di olio in :	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione (coefficiente da applicarsi)
1. Periodo dal 3 marzo al 4 aprile 1975 :		
— Francia	— 0,0566	+ 0,0566
— Regno Unito	— 0,1392	+ 0,1392
— Irlanda	— 0,0809	+ 0,0809
— Italia	— 0,0347	+ 0,0347
2. Periodo dal 7 aprile all'11 aprile 1975 :		
— Francia	— 0,0432	+ 0,0432
— Regno Unito	— 0,1392	+ 0,1392
— Irlanda	— 0,0809	+ 0,0809
— Italia	— 0,0347	+ 0,0347
3. Periodo dal 14 aprile al 18 aprile 1975 :		
— Francia	— 0,0432	+ 0,0432
— Regno Unito	— 0,1392	+ 0,1392
— Irlanda	— 0,0809	+ 0,0809
— Italia	— 0,0223	+ 0,0223
4. Periodo dal 21 aprile al 30 aprile 1975 :		
— Francia	— 0,0262	+ 0,0262
— Regno Unito	— 0,1392	+ 0,1392
— Irlanda	— 0,0809	+ 0,0809
— Italia	— 0,0223	+ 0,0223